

Pubblicato il 23/07/2019

N. 00091/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 00573/2019 REG.RIC.  
N. 00574/2019 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2019, proposto da

Atc & Partners Mobilità - Società Consortile a responsabilità limitata Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi e Giovanni Pravisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vantaggiato in Perugia, via Cesare Caporali 17;

contro

Comune di Orvieto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Petulla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Barbara Bracarda in Perugia, piazza B. Michelotti n. 1;

nei confronti

Regione Umbria, Provincia di Terni;

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2019, proposto da Busitalia - Sita Nord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi e Giovanni Pravisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vantaggiato in Perugia, via Cesare Caporali 17;

contro

Comune di Orvieto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Petulla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Barbara Bracarda in Perugia, piazza B. Michelotti n. 1;

nei confronti

Regione Umbria, Provincia di Terni;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 573 del 2019:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 23/05/2019 “atto d'obbligo di prosecuzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Orvieto del bacino di traffico n. 3 per il periodo 1/1/2018- 31/8/2019” conosciuta in data 12 giugno 2019, a seguito di accesso agli atti;
- della determinazione Dirigenziale n. 542 del 3/6/2019 “Prosecuzione del servizio di Trasporto pubblico Locale Urbano del Comune di Orvieto del bacino di traffico n. 3 per il periodo 1/1/2019-31/8/2019- Impegno di Spesa” conosciuta in data 12 giugno 2019, a seguito di accesso agli atti;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28/03/2019 “Determinazione in ordine alla gestione della funicolare di Orvieto” non comunicata e conosciuta in data 12 giugno 2019, a seguito di accesso agli atti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

quanto al ricorso n. 574 del 2019:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 23/05/2019 “atto d'obbligo di prosecuzione del servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Orvieto del bacino di traffico n. 3 per il periodo 1/1/2018- 31/8/2019” conosciuta in data 12 giugno 2019, a seguito di accesso agli atti;

- della determinazione Dirigenziale n. 542 del 3/6/2019 “Prosecuzione del servizio di Trasporto pubblico Locale Urbano del Comune di Orvieto del bacino di traffico n. 3 per il periodo 1/1/2019-31/8/2019- Impegno di Spesa” conosciuta in data 12 giugno 2019, a seguito di accesso agli atti;

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 28/03/2019 “Determinazione in ordine alla gestione della funicolare di Orvieto” non comunicata e conosciuta in data 12 giugno 2019, a seguito di accesso agli atti;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orvieto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2019 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- le imprese ricorrenti, con ricorsi notificati anche alla Regione Umbria, hanno impugnato i suindicati provvedimenti con cui il Comune di Orvieto ha optato per l'internalizzazione del servizio pubblico di gestione della funicolare di proprietà comunale, attualmente gestito da Busitalia Sita Nord s.r.l. (quale consorziata della società consortile ATC & Partners Mobilità) in virtù di varie proroghe effettuate con leggi regionali e, da ultimo, di atto d'obbligo con effetto “sino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre la data di affidamento dei servizi ai sensi della L.R. 37/98”(vedi nota comunale prot. 10753 del 29 marzo 2016);

- che tali provvedimenti, ed in particolare la del. G.C. n. 52 del 28 marzo 2019, si sostanziano in una revoca in autotutela del pregresso affidamento in conseguenza della rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario;

- che la gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sull'intero territorio regionale risulta già avviata mediante pubblicazione dell'avviso di preinformazione sulla GUCE dell'8 agosto 2018;

Ritenuto di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari rappresentate negli intestati ricorsi atteso che i provvedimenti impugnati, non comunicati alle ricorrenti, intervenendo a rapporto contrattuale in corso di efficacia appaiono ad un sommario esame emanati in violazione - tra l'altro - dell'art. 21-quinquies L.241/90 oltre che lesivi del legittimo affidamento alla prosecuzione del contratto oltre la data del 31 agosto 2019.

Ritenuto quanto al "*periculum in mora*" la prevalenza dell'interesse pubblico ad evitare ogni rischio di interruzione del servizio, sino alla trattazione del merito, fissata all'udienza pubblica del 5 novembre 2019;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), previa riunione dei ricorsi, accoglie le suindicate domande cautelari e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito dei ricorsi l'udienza pubblica del 5 novembre 2019;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Amovilli, Presidente FF, Estensore

Enrico Mattei, Primo Referendario

Daniela Carrarelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
Paolo Amovilli